



COMUNE DI CALENZANO

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA MUNICIPALE**

Numero 148 del 15-11-2016

OGGETTO: Approvazione provvedimenti strutturali, contingibili e urgenti, ai sensi della L.R. n. 9/2010 e della D.G.R.T. n. 814/2016, per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite per il parametro polveri sottili PM10.

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di novembre alle ore 17:30, nella sede comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale.

PRESIEDE il SINDACO sig. BIAGIOLI ALESSIO.

Dei componenti la Giunta Municipale:

BIAGIOLI ALESSIO	SINDACO	P
PANZI ENRICO	ASSESSORE	P
BURBERI LARA	ASSESSORE	P
PADOVANI IRENE	ASSESSORE	P
FELLI DAMIANO	ASSESSORE	P
PRESTINI RICCARDO	ASSESSORE	P

ne risultano **PRESENTI** n. 6 e **ASSENTI** n. 0.

PARTECIPA Dott. AVETA PAOLA in qualità di Segretario Generale, incaricato della redazione del verbale.

LA GIUNTA

VISTO l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

VISTA la "Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell'aria e in particolare per la concentrazione del materiale particolato PM10;

VISTO il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" finalizzato ad ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;



COMUNE DI CALENZANO

VISTO il D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare l'art. 182 “smaltimento dei rifiuti” comma 6 bis che prevede che “le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).”

VISTA la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente” ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 4, che indica il Sindaco quale autorità competente alla gestione delle situazioni che comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;
- l'articolo 13, comma 3, che dispone che i Sindaci dei Comuni individuati con situazioni di rischio di superamento dei valori limite di inquinamento dell'aria ambiente mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteo climatiche;

CONSIDERATO che con il recepimento della direttiva 2008/50/CE, avvenuto con il D.Lgs. 155/2010, il numero dei superamenti del valore limite giornaliero per il PM10 ammessi nell'anno civile risulta essere di 35;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n° 964 del 12/10/2015 “Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e del D.Lgs. 155/2010”;

CONSIDERATO inoltre che per l'Agglomerato di Firenze occorre adottare provvedimenti di limitazione del traffico, sia in modo strutturale che in modo contingibile ed urgente;

VISTE in particolare le tabelle 3 e 4 della citata della citata DGRT n. 814/2016, che identificano i veicoli oggetto di limitazione alla circolazione in modo strutturale;

VISTO inoltre il paragrafo 5.2, punto C4, che stabilisce le ulteriori limitazioni alla circolazione da adottare quali provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTI i provvedimenti contingibili ed urgenti per la riduzione del rischio di superamento dei limiti per il parametro polveri sottili PM10, approvati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 21/2011 e successivamente modificati con deliberazione n. 36/2012;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n° 1182 del 09/12/2015 “Nuova identificazione delle aree di superamento, dei Comuni soggetti all'elaborazione ed approvazione dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi della L.R. 9/2010;

PRESO ATTO che il Comune di Calenzano rientra nell'Agglomerato di Firenze, zona nella quale le amministrazioni comunali sono tenute ad approvare i PAC e mettere in atto provvedimenti per ridurre i rischi di superamento dei limiti del parametro polveri sottili PM10;



COMUNE DI CALENZANO

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del 1 agosto 2016 n. 814 “L.R. 9/2010 Norme per la tutela della qualità dell’aria. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili e urgenti.” con la quale la Giunta Regionale approva, ai sensi della L.R. n. 9/2010 art. 2 comma 2 lett. g), le linee guida per la redazione dei Piani di Azione Comunale (PAC);

CONSIDERATO che le linee guida sopra richiamate al capitolo 5 stabiliscono di trattare all’interno dei PAC le azioni contingibili e urgenti da adottare al manifestarsi degli indici di criticità per la qualità dell’aria (ICQA);

STABILITO che gli indici di criticità potranno assumere due valori (crescenti 1 e 2) nel periodo che va dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno e che in particolare il valore 2, si ottiene nel caso in cui, sommando il numero di superamenti del valore limite del PM10 registrati nei 7 giorni precedenti ed il numero di “semafori rossi” (condizioni meteorologiche sfavorevoli previste da LaMMA) dei 3 giorni successivi, per una finestra temporale complessiva di 10 giorni, si raggiunge almeno il valore 7;

VISTI i provvedimenti contingibili ed urgenti per la riduzione del rischio di superamento dei limiti per il parametro polveri sottili PM10, approvati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 24/2011;

VISTO il PAC 2014-2016, approvato dal Consiglio Comunale con propria delibera n. 81 del 26.09.2014, che recepisce i provvedimenti contingibili di cui sopra;

CONSIDERATO che il vigente PAC ha validità fino al 31/12/2016 e che i provvedimenti contingibili ed urgenti, conformi al quadro normativo recentemente modificato, dovranno entrare in vigore entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BURT del DGRT n.814_2016 e cioè entro il giorno 15 novembre 2016;

PRESO ATTO altresì che i provvedimenti del 1° modulo sono sostanzialmente già contenuti e attualmente vigenti in ragione dell’Ordinanza del Sindaco, r.g. n. 5 del 08/01/2016;

RITENUTO opportuno approvare i provvedimenti contingibili ed urgenti in oggetto con deliberazione della Giunta Comunale in tempo utile per la loro attuazione con apposita ordinanza sindacale, fermo restando che tali provvedimenti saranno recepiti dal PAC 2017-2019 di prossima approvazione;

STABILITO che gli indici di criticità potranno assumere due valori (crescenti) nel periodo che va dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno e che in particolare il valore 1, indipendentemente dal numero di superamento dei valori limite delle polveri sottili PM10 e dalle condizioni meteorologiche risulterà sempre attivo per detto periodo con riferimento alle aree indicate nella DGR 1182/2015;

STABILITO inoltre che, in forza del precedente punto, occorre attivare ordinanza sindacale relativamente alle seguenti azioni:

- promozione delle buone pratiche attraverso informativa alla cittadinanza in merito alla mobilità consapevole.
- invito ai cittadini ad assumere comportamenti virtuosi per ridurre le emissioni di materiale particolato nel periodo critico, evitando l'accensione di fuochi liberi all'aperto e l'uso di legna in caminetti/ stufe e riducendo l’orario di accensione per gli impianti termici alimentati a gasolio;
- richiamo dell’obbligo di rispettare le disposizioni presenti nel Codice della Strada, relativamente alla necessità di spegnimento dei motori dei veicoli in sosta.

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 27 giugno 2016 n. 364 “Approvazione schema di protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze per il coordinamento dei comuni dell'Agglomerato di Firenze per la riduzione dell'inquinamento atmosferico;



COMUNE DI CALENZANO

PRESO ATTO che la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze hanno sottoscritto nel settembre 2016 un protocollo d'intesa per il coordinamento delle azioni dei comuni dell'agglomerato di Firenze al fine dell'abbattimento delle polveri sottili e della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, istituendo apposito collegio tecnico rappresentato da almeno un membro per comune;

PRESO ATTO che nell'ambito di tale tavolo è stato stabilito di procedere all'adozione dell'ordinanza di cui trattasi quale prima misura da adottare nell'ambito dei comuni dell'agglomerato per il contenimento dell'inquinamento da polveri sottili;

VISTA la relazione tecnica del responsabile del procedimento incaricato del Servizio Ambiente, Marco Niccoli, allegata e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

VISTO in particolare nella suddetta relazione che sono presentati i provvedimenti strutturali e contingibili ed urgenti definiti dal collegio tecnico di cui al protocollo d'intesa sopra richiamato;

RITENUTA adeguata la zona di divieto di accensione dei fuochi liberi prevista dal modulo 1, riportata dell'elaborato grafico allegato "Quote superiori 200 m" e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

STABILITO che:

1. il modulo 1 si attiva con indice di criticità pari a 1, valore di default nel periodo compreso tra il giorno 1 novembre ed il giorno 31 marzo di ogni anno;
2. il modulo 2 si attiva con indice di criticità pari a 2, valore ottenuto nel caso in cui, sommando il numero di superamenti registrati nei 7 giorni precedenti ed il numero di semafori rossi dei 3 giorni successivi (per condizioni meteorologiche sfavorevoli), per una finestra temporale complessiva di 10 giorni, si raggiunge almeno il valore 7;
3. è facoltà del sindaco di attivare in via precauzionale i provvedimenti contenuti nel 2° modulo anche con indice di criticità della qualità dell'aria pari a 1 (ICQA=1) qualora il venerdì o il giorno prefestivo, sommando il numero dei superamenti registrati nei 7 giorni precedenti ed il numero di semafori rossi dei 3 giorni successivi (per condizioni meteo sfavorevoli), per una finestra temporale complessiva di 10 giorni, si raggiunge il valore 6 con le stesse modalità attuative di cui al precedente punto;

RITENUTI altresì idonei i provvedimenti strutturali e contingibili ed urgenti riportati nell'allegata relazione;

RITENUTO quindi di approvare i provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di ridurre il rischio di superamento dei valori limite per il PM10 ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 351/1999, coerentemente con le disposizioni della legge regionale n.9/2010;

VISTO che per i provvedimenti strutturali relativi alle limitazioni al traffico veicolare, nel Comune di Calenzano è tuttora in vigore Ordinanza Sindacale n. 35/2009 con la quale sono individuate le categorie di veicoli soggetti a divieto di accesso al centro cittadino;

CONSIDERATO che la D.G.R.T. n. 814/2016 individua nella tabella 3 ulteriori veicoli oggetto di limitazione alla circolazione;

RITERNUTO altresì di approvare i nuovi provvedimenti strutturali ad integrazione e per la rettifica della suddetta ordinanza;

RICHIAMATO il Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo, per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;



COMUNE DI CALENZANO

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e richiamato l'articolo 50 dello stesso;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

DATO ATTO che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile;

CON votazione unanime, palese e favorevole,

DELIBERA

- 1) di approvare i seguenti provvedimenti strutturali, ai sensi della L.R. n. 9/2010 e della D.G.R.T. n. 814/2016, per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite per il parametro polveri sottili PM10:
 - a) divieto di circolazione nel centro abitato di Calenzano in orario 0-24 dal lunedì alla domenica, così come rappresentato nella cartografia (Allegato C) e come da elenco vie (Allegato D), allegati al presente atto, escluse le seguenti direttrici di traffico:
 - Via di Prato - Via Vittorio Emanuele - Via di Pratignone – Via Caponnetto - Via D. Alighieri - Via del Mugello (Strada Provinciale n. 8) – Via del Colle – Via delle Cantine.

Le limitazioni di cui sopra sono valide per le seguenti categorie di veicoli:

- Ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 2 e successive (euro 0);
 - Ciclomotori 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 2 e successive (euro 1);
 - Motocicli a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e successive (euro 0);
 - Veicoli a motore destinati al trasporto persone:
 - Veicoli con alimentazione a benzina identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b), categoria M1, non omologate secondo la Dir. 91/441/CEE e successive (euro 0);
 - Veicoli diesel identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b), categoria M1, non omologate secondo la Dir. 94/12/CE e Dir.94/12/EEC e successive; (euro 1 e euro 2);
 - Veicoli a motore destinati al trasporto merci:
 - Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere c,d con portata fino a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive (euro 0);
 - Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere d, e, h, i con portata superiore a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE fase I e successive (euro 0);
 - Veicoli per uso speciale:
 - Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettera g con portata fino a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive (euro 0);
 - Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettera g con portata superiore a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE fase I e successive (euro 0);
 - Autobus in servizio di TPL:
 - Autobus M2 e M3 non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE e successive (euro 0);
- b) divieto di circolazione nel centro abitato di Calenzano in orario 0-24 la domenica.
 - Le limitazioni di cui sopra sono valide per le seguenti categorie di veicoli:
 - Autobus in servizio turistico:
 - Autobus M2 e M3 non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE e successive (euro 0);



COMUNE DI CALENZANO

- 2) di approvare le seguenti modalità di attuazione dei provvedimenti contingibili e urgenti, ai sensi della L.R. n. 9/2010 e della D.G.R.T. n. 814/2016, per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite per il parametro polveri sottili PM10:
- in caso di superamento del valore limite di 50 µg/m³ di PM10 e/o in caso di indice di criticità pari a 2, Arpat ne dà comunicazione giornaliera al Comune tramite posta elettronica entro le ore 11 del giorno successivo a quello di superamento e/o di raggiungimento del valore 2 per l'indice di criticità;
 - è facoltà del sindaco di attivare in via precauzionale i provvedimenti contenuti nel 2° modulo anche con indice di criticità della qualità dell'aria pari a 1 (ICQA=1) qualora il venerdì o il giorno prefestivo, sommando il numero dei superamenti registrati nei 7 giorni precedenti ed il numero di semafori rossi dei 3 giorni successivi (per condizioni meteo sfavorevoli), per una finestra temporale complessiva di 10 giorni, si raggiunge il valore 6 con le stesse modalità attuative di cui al precedente punto;
 - i provvedimenti per limitare l'emissione del particolato atmosferico PM10, contenuti in apposita ordinanza del Sindaco, sono suddivisi in due moduli ad impatto progressivo e durata predeterminata; la loro messa in atto avviene secondo le seguenti modalità:
 - sono messi in atto i provvedimenti contenuti nel 1° modulo, con validità nel periodo compreso tra il giorno 1 novembre ed il giorno 31 marzo di ogni anno, corrispondenti all'indice di criticità con valore pari a 1;
 - dalle ore 8,30 del giorno successivo all'emissione dell'ordinanza sono messi in atto i provvedimenti contenuti nel 2° modulo, per una durata di 5 (cinque) giorni naturali consecutivi, fino alle ore 8.30 del sesto giorno successivo all'emissione dell'ordinanza stessa, fatte salve eventuali proroghe, in caso di indice di criticità con valore pari a 2;
- 3) di stabilire i seguenti recapiti per la comunicazione di Arpat, in caso di superamento del valore limite di 50 µg/m³ di PM10 e/o in caso di indice di criticità con valore pari a 2:
- email:
 - infrastrutture@comune.calenzano.fi.it
 - pm@comune.calenzano.fi.it
 - sindaco@comune.calenzano.fi.it
 - ambiente@comune.calenzano.fi.it
- 4) di approvare i seguenti provvedimenti contingibili e urgenti, (comprensivi dei rispettivi allegati), ai sensi della L.R. n. 9/2010 e della D.G.R.T. n. 814/2016, per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite per il parametro polveri sottili PM10:
- 1° MODULO

I provvedimenti del 1° modulo sono attuati indipendentemente dal numero di superamenti del limite di concentrazione del PM10 di 50 µg/m³, nel periodo compreso tra il giorno 1 novembre ed il giorno 31 marzo di ogni anno e sono costituiti da:

 - a) divieto di accensione di fuochi all'aperto e abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali o altro, nelle aree del territorio comunale individuate nell'allegato elaborato grafico (Allegato B) facente parte integrante e sostanziale del presente atto (sono escluse dal provvedimento le zone del territorio comunale sopra il 200 metri di altitudine);
 - b) invito alla cittadinanza:
 - o al non utilizzo di legna in caminetti aperti, a meno che questi non siano l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione e con l'esclusione delle aree non metanizzate;
 - o all'adozione di ulteriori comportamenti virtuosi per ridurre le emissioni di materiale particolato, quali:
 - § contenere i consumi energetici, evitando inutili sprechi, nella gestione degli impianti di riscaldamento (attraverso una corretta regolazione degli orari di accensione, il controllo della temperatura massima, la corretta gestione degli accessi ai locali pubblici e esercizi commerciali, ecc.);



COMUNE DI CALENZANO

§ utilizzare il più possibile i mezzi pubblici o mezzi di trasporto non inquinanti negli spostamenti;

- c) richiamo all'obbligo di rispettare le disposizioni presenti nel Codice della Strada, relative alla necessità di spegnimento dei motori dei veicoli in sosta;

– 2° MODULO

I provvedimenti del secondo modulo sono attuati con indice di criticità pari a 2, e sono costituiti da:

- A. divieto, in ambito domestico, di accensione di caminetti, stufe, termocamini o termostufe alimentati a legna, qualora non rappresentino il principale sistema di riscaldamento;
- B. riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento a gasolio o pellet, a cura del proprietario, dell'amministratore di condominio o del terzo responsabile dell'impianto termico, che potranno rimanere in funzione al massimo per otto ore giornaliere.
- C. riduzione della temperatura dell'aria negli ambienti riscaldati tramite impianti di riscaldamento alimentati a gasolio o pellet, misurata come indicato all'art.1 comma 1, lettera w, del DPR n. 412/1993, a 18° C per gli edifici non rientranti nella categoria E.8 di cui al D.P.R. n. 412/1993 e a 17° C per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) dello stesso decreto, + 2°C di tolleranza.
- D. divieto di circolazione nel centro abitato di Calenzano dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30. dal lunedì alla domenica, così come rappresentato nella cartografia (Allegato C) e come da elenco vie (Allegato D), allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale, escluse le seguenti direttrici di traffico:
 - Via di Prato - Via Vittorio Emanuele - Via di Pratignone – Via Caponnetto - Via D. Alighieri - Via del Mugello (Strada Provinciale n. 8) – Via del Colle – Via delle Cantine.

Le limitazioni di cui sopra sono valide per le seguenti categorie di veicoli:

- Motocicli a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 2005/51/CE fase A e successive (euro 1 immatricolati ante 01/01/2003);
- Veicoli a motore destinati al trasporto persone
 - o Veicoli con alimentazione a benzina identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b), categoria M1, non omologate secondo la Dir. 91/542/CE punto 6.2.1.B e successive (euro 1 immatricolate ante 01/01/1997);
 - o Veicoli diesel identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b), categoria M1, non omologate secondo la Dir. 98/69/CE B e successive (euro 3 immatricolati ante 01/01/2006);
- Veicoli a motore destinati al trasporto merci
 - o Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere c,d con portata fino a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 98/69/CE B e successive (euro 2 immatricolati ante 01/01/2006);
 - o Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere d, e, h, i con portata superiore a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 98/69/CE B e successive (euro 2 immatricolati ante 01/01/2006);

Che sono esclusi dai punti B. e C.:

- gli impianti degli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili;
- gli impianti degli edifici rientranti nella categoria E.1 (3) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
- gli impianti degli edifici rientranti nella categoria E.6 (1) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero piscine, saune e assimilabili



COMUNE DI CALENZANO

- le strutture che per fini istituzionali o di servizio o per processi produttivi devono necessariamente rimanere in funzione per 24 ore o in cui le presenti prescrizioni ostino con le esigenze tecnologiche o di produzione (es: centrali operative Forze dell'ordine, impianti a ciclo produttivo continuo, ecc...);

Che sono esonerati dal divieto di cui al precedente punto D e dai provvedimenti strutturali di cui al punto 1, i seguenti veicoli:

- a) Veicoli elettrici o ibridi (motore elettrico e termico) o a idrogeno;
 - b) veicoli a metano e GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl) che nell'ambito del percorso urbano impiegano esclusivamente l'alimentazione a gas;
 - c) veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile solo se in servizio di emergenza e di soccorso;
 - d) veicoli delle pubbliche Assistenze, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica;
 - e) veicoli adibiti all'igiene urbana;
 - f) veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
 - g) veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica;
 - h) veicoli al seguito delle cerimonie funebri;
 - i) veicoli storici purché in possesso dell'Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;
 - j) veicoli a servizio di opere di interesse pubblico o in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici;
 - k) veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
 - l) veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;
 - m) veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione di cui il proprietario sia munito di idonea documentazione dalla quale risulti: di aver acquistato un veicolo esente dalla limitazioni sopra indicate; di aver prenotato la trasformazione del veicolo a gas essendo in condizioni economiche svantaggiate. la suddetta documentazione dà diritto alla circolazione limitatamente al periodo necessario alla effettiva sostituzione o trasformazione del mezzo e comunque non più di 90 giorni.
 - n) autovetture con almeno tre persone a bordo (car pooling);
 - o) veicoli che partecipano a studi controllati dal Comune per migliorare l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni.
 - p) autobus Euro 0 in servizio di TPL Urbano che hanno installato un dispositivo anti-particolato omologato;
- 5) di incaricare il Servizio Ambiente a predisporre tutti gli atti conseguenti e necessari e l'invio del presente provvedimento a: Regione Toscana, Città Metropolitana, Polizia Municipale, Segreteria del Sindaco;
- 6) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo ai sensi del D. Lgs. 267/2000 art. 134 c.4.

* * * * *



COMUNE DI CALENZANO



COMUNE DI CALENZANO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
BIAGIOLI ALESSIO

Il Segretario Generale
AVETA PAOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on – line del Comune di Calenzano in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Calenzano, 25-11-16

Segretario Generale
AVETA PAOLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

è divenuta esecutiva il _____ per la decorrenza del termine di giorni **DIECI** dalla sua pubblicazione all'albo pretorio (art. 134, comma 3, del T.U. – D.Lgs. n. 267/2000).

Calenzano, 07-12-16

Segretario Generale
AVETA PAOLA